

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 17 dicembre 2019 alle ore 21,00, in via Marcello Staglieno 10/18 presso lo studio del Tesoriere (g.c.), si sono riuniti, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, i Soci di Batya - associazione per l'accoglienza, l'affidamento e l'adozione per l'Assemblea straordinaria 2019 durante la quale verrà discusso il seguente O.d.G.:

- 1) Variazione dello Statuto dell'Associazione per l'adeguamento al Decreto Legislativo 117/2017;
- 2) Variazione dello Statuto per quanto riguarda la Sede Sociale dell'Associazione;

Sono presenti i Soci: Busetto Claudio, Corio Giorgio, Fazio Carlo, Fazzuoli Giorgio, Gallinella Katja, Minuto Giovanni Battista, Notari Andrea, Ratti Federica, Stroppiana Rinalda, Viganego Piero, Zanuso Federica.

Presiede la riunione il Presidente dell'associazione Carlo Fazio che chiama ad assisterlo il Tesoriere Giovanni Battista Minuto in assenza giustificata del Segretario Elisa Schiavi.

Dopo aver accertato la regolarità dell'Assemblea, il Presidente dichiara aperta la riunione proponendo di discutere congiuntamente i primi due punti all'Ordine del Giorno visto che gli stessi sono tra di loro connessi.

- 1) **Variazione dello Statuto dell'Associazione per l'adeguamento al Decreto Legislativo 117/2017.**
- 2) **Variazione dello Statuto per quanto riguarda la Sede Sociale dell'Associazione**

Visto il Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117, aggiornato dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2018, il Presidente propone ai Soci la variazione dello Statuto dell'Associazione che il Consiglio ha predisposto.

Segnala quindi la necessità di variare le disposizioni dello Statuto per quanto riguarda la sede sociale non essendo più disponibili i locali di passo Frugoni 4/5 in Genova.

Dopo ampia e approfondita discussione l'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera unanimemente di approvare le modifiche dello Statuto resesi necessarie e di allegarlo al presente verbale di cui farà parte integrante.

L'assemblea dei Soci dà infine mandato al Tesoriere Giovanni Battista Minuto di assumere tutte le iniziative necessarie per la registrazione dello Statuto approvato e di darne comunicazione agli Organi ed Enti di competenza.

Alle 23,30, null'altro essendovi da discutere e deliberare, la riunione si conclude.

Il Segretario

Giovanni B. Minuto



Il Presidente

Carlo Fazio



AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA

Registrazione

2020

Cod. registrazione F. 23/24/25

274 serie 3



L'OPERAZIONE
E' AUTORIZZATA
DALLA DIREZIONE
PROVINCIALE

Statuto dell'Associazione BATYA per l'Accoglienza, l'Affidamento e l'Adozione ODV

ART. 1 – Denominazione e sede

- 1) È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Batya Associazione per l'Accoglienza, l'Affidamento e l'Adozione ODV" o, brevemente, "Batya ODV", che assume la forma giuridica di associazione.
- 2) In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 3) L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione (denominato Consiglio) e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

- 1) L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - Incontri di carattere formativo sull'adozione e sull'affidamento familiare;
 - Incontri di carattere informativo sulle tematiche relative all'adozione e all'affido di minori;
 - gruppi di sostegno per coppie nel periodo di pre e post adozione ed affido;
 - seminari informativi e/o formativi rivolti alla cittadinanza e al personale docente

- delle scuole sulle tematiche relative all'adozione e all'affido;
- partecipazione ai tavoli comunali, regionali e nazionali per portare le istanze delle famiglie adottive ed affidatarie associate e non;
 - diffusione della cultura dell'accoglienza nelle sue diverse forme;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.;
- 2) Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 3) Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione utili

- 1) L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

- 2) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

- 1) L'organizzazione è a carattere aperto.
Gli associati sono le persone fisiche ai sensi del D.Lgs.117/17 che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione, si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio, che delibera in merito alla prima seduta utile.
- 3) L'ammissione è deliberata dal Consiglio su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio.
- 4) Il Consiglio deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
- 5) Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte



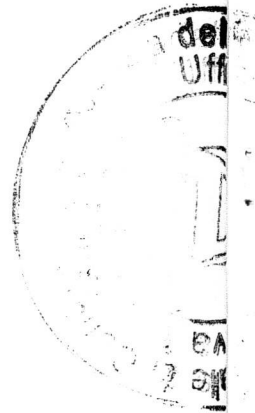
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
- In caso di mancata comunicazione entro sessanta giorni la domanda di adesione può ritenersi accettata senza ulteriori formalità.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

- 1) Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- 2) Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati e controllare l'andamento dell'attività dell'organizzazione;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta.
- 3) Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

- 1) L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente



dell'attività di volontariato dei propri associati

- 2) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- 3) Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4) La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 5) L'organizzazione deve assicurare i soci che operano attivamente per lo svolgimento della sua attività, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- 6) L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

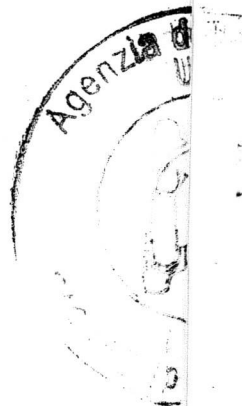
- 1) Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio (Organo di amministrazione)
 - Presidente
- 2) Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata

ai fini dello svolgimento della funzione.

- 3) Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

- 1) L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
- 2) Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
- 3) È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
- 4) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio lo ritenga necessario.
- 5) I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
- 6) Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
- 7) Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre



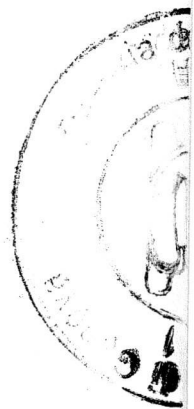
associati.

- 8) Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'organizzazione.
- 9) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 10) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 11) L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 12) Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 13) L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Consiglio (Organo di amministrazione)

- 1) Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea stessa tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I Consiglieri pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
- 2) Il Consiglio governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3) Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
- 4) Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5) La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o altri mezzi elettronici, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- 6) L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive



comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7) Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- elegge, al proprio interno, il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere che rimangono in carica tre anni anche in caso di elezione di nuovi consiglieri; le due cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate in una sola persona;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8) Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

- 1) Il Presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
- 2) il Consiglio può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- 3) Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività compiuta. Con firma disgiunta con il tesoriere apre (eventualmente chiude) ed opera sui conti intestati all'associazione, gira gli assegni e ne esige il giusto ricavo.
- 4) Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- 5) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Segretario

- 1) Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere degli organi sociali dell'associazione, redige i verbali delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dei soci, assiste il Presidente nel disbrigo degli affari e tiene la corrispondenza.

ART. 13 - Tesoriere

- 1) Il Tesoriere tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura il tesseramento dei soci, di cui tiene aggiornato il libro, è custode del patrimonio dell'associazione, ne esige le rendite, le quote, gli introiti, esegue i pagamenti



- 2) con firma disgiunta con il Presidente apre (eventualmente chiude) e opera sui conti intestati all'associazione, gira gli assegni e ne esige il giusto ricavo.

ART. 14 - Organo di controllo

- 1) L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

- 2) L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.

Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

- 3) L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

- 1) E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 - Risorse

- 1) L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
- 2) L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio e intestato all'Associazione.

ART. 17 – Bilancio d'esercizio

- 1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 3) Il bilancio è predisposto dal Consiglio e viene approvato dall'Assemblea ordinaria

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

- 4) Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 – Libri sociali obbligatori

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 – Rapporti di lavoro

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 - Statuto

- 1) L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 2) L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 23 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.